

Sig.
Rione Duomo
30015 Chioggia (VE)

Oggetto: Accesso agli atti della Camera di Commercio di Venezia

Il Sig., con e-mail del 5 gennaio 2010, ha chiesto di conoscere se il ricorso amministrativo avverso un comportamento omissivo della Camera di commercio in materia di accesso vada presentato a questa Commissione.

Al riguardo si comunica che la giurisprudenza di questa Commissione ha ritenuto che, in assenza di una contraria esplicita norma al riguardo, anche i ricorsi amministrativi avverso atti o comportamenti delle Camere di commercio vadano proposti dinnanzi a questa Commissione.

Sig.
e-mail@yahoo.it

Oggetto: Atti Camera di Commercio: competenza della Commissione.

Con e-mail del 28 dicembre 2009 il Sig. ha chiesto di conoscere:

- 1) se i ricorsi amministrativi in materia di accesso agli atti della Camera di Commercio siano di competenza di questa Commissione o del Difensore civico;
- 2) se il ricorso a questa Commissione sospenda il termine per il ricorso al TAR.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Per quanto riguarda il primo quesito va premesso che la legge n. 241/90 è una legge generale che in materia di accesso si applica a *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”* (art. 22).

Tale legge in materia di ricorsi amministrativi distingue tra ricorsi avverso gli atti delle *“amministrazioni centrali o periferiche dello Stato”* e ricorsi avverso gli atti delle *“amministrazioni comunali, provinciali e regionali”*, attribuendo i primi alla competenza della Commissione per l'accesso e i secondi alla competenza del Difensore civico (art. 25, comma 5).

Si tratta di una distinzione palesemente non esaustiva: perché esistono numerose categorie di soggetti pubblici – tra cui le Camere di commercio – che formalmente non appartengono né all'amministrazione statale né a quella comunale, provinciale o regionale.

Per tali categorie di soggetti non previste dalla legge sorge quindi il problema di stabilire se esse debbano ritenersi implicitamente escluse dalla normativa sull'accesso.

A tale problema va evidentemente data soluzione negativa.

In primo luogo, l'attuale art. 29 della legge ribadisce che le disposizioni di cui all'art. 25, comma 5, *“si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche”*.

In secondo luogo l'impossibilità di esperire i ricorsi amministrativi dell'art. 25, comma 5, comporterebbe, nei confronti degli atti delle Camere di commercio: una riduzione della conquista – di democrazia reale – che, in materia di accesso, ha consentito di poter ottenere rapidamente giustizia in semplice via amministrativa ed a titolo praticamente gratuito (sia per l'interessato che per l'Amministrazione); sarebbe in evidente contraddizione con gli attuali indirizzi legislativi in materia di semplificazione e di razionalizzazione dell'attività e delle procedure amministrative; e creerebbe altresì evidenti problemi di costituzionalità, atteso che il diritto d'accesso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma due, lettera m), della Costituzione (art. 29, comma 2 bis, della legge).

In tale situazione deve soccorrere il criterio dell'interpretazione analogica, secondo cui ai fini dell'accesso le Camere in parola vanno equiparate ad una delle due categorie di amministrazioni pubbliche (statali o locali) con cui esse abbiano maggiore affinità.

Ora le Camere di commercio, industria e agricoltura sono enti pubblici locali (di regola, provinciali) ma non territoriali, con vasti compiti di promozione economica e di formazione professionale. Il decreto legislativo n. 112/98, ne ha accresciuto la potestà statutaria e l'autonomia finanziaria; ha però significativamente attribuito ad esse *“autonomie funzionali”* e non *“autonomie locali”*: ed esse né hanno rapporti funzionali

con l'ente locale territorialmente corrispondente né hanno un'attività geograficamente determinata dal perimetro dell'ente locale corrispondente. Quindi gli atti camerale non sono assimilabili agli "*atti delle amministrazioni comunali e provinciali e regionali*", per i quali la legge n. 241/90 prevedeva che il ricorso amministrativo in materia d'accesso venisse proposto dinanzi al difensore civico e non dinanzi alla Commissione per l'accesso; e ciò tanto più ora che l'art. 186 della legge finanziaria 2010 ha soppresso le figure del difensore civico comunale e di quello provinciale. Per converso, va rilevato che le Camere di commercio hanno un segretario generale nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sono soggette alla vigilanza del relativo Ministero e fanno capo ad un organo centrale, la Unioncamere; dati che sono indicativi di un interesse pubblico generale insito nell'attività delle Camere stesse.

Deve quindi concludersi che nei confronti degli atti o comportamenti di dette Camere i ricorsi in materia di accesso debbano essere proposti innanzi a questa Commissione.

Quanto infine al secondo quesito si precisa che il ricorso alla Commissione non sospende i termini per il ricorso al TAR. Va peraltro tenuto presente che gli interessati hanno facoltà di impugnare, entro un termine di trenta giorni, sia le decisioni o gli eventuali comportamenti omissivi di questa Commissione sia gli atti o i comportamenti dell'Amministrazione che non si sia attenuta alle indicazioni di questa Commissione,

Nei sensi suindicati è il parere.

.....
Via
16010 Pedemonte di Serra Riccò
(GE)

Oggetto: Accesso di consigliere comunale agli elaborati e ai verbali di concorso comunale.

Il Sig., consigliere comunale di minoranza, ha ricevuto il diniego dell'amministrazione comunale di accedere (mediante estrazione di copia) agli elaborati scritti e ai verbali di valutazione dei colloqui dei partecipanti ad un concorso per operaio in quanto:

- a il diritto di accesso agli elaborati delle prove è riservato ai concorrenti stessi che vi hanno un interesse diretto a tutela dei loro diritti;
- b la commissione giudicatrice dei concorsi pubblici dispone di una discrezionalità tecnica assoluta nella valutazione, non sindacabile né riesaminabile nemmeno dal giudice amministrativo.

Sulla legittimità del diniego viene chiesto il parere di questa Commissione.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *"diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato"*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez.V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può

subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Se, dunque, il diritto riconosciuto al consigliere comunale dall'art. 43, comma 2, TUEL di avere ogni notizia ed informazione, e quindi di accedere ed estrarre copia dei documenti che quella notizia o informazione contiene, è preordinata all'espletamento del proprio mandato istituzionale, che si sostanzia nella possibilità di adottare qualunque iniziativa volta a garanzia e salvaguardia della regolarità correttezza ed efficacia nell'attività amministrativa istituzionale dell'ente, allora bisogna ritenere che, in presenza di una procedura concorsuale (nella fattispecie per l'assunzione di una unità lavorativa), l'attività propriamente definibile amministrativa imputabile all'ente locale si esaurisce nella predisposizione del bando di gara e nella successiva nomina dei membri della Commissione giudicatrice, ma non può estendersi anche agli atti e alle valutazioni proprie di quest'organo che assume veste giuridica distinta dall'ente comunale e dotato di autonoma potestà decisionale.

Ne deriva che gli atti tipici della procedura concorsuale e/o direttamente imputabili alla Commissione giudicatrice (verbali, valutazioni, elaborati dei candidati) esulano dall'attività istituzionale dell'ente locale e conseguentemente il consigliere comunale non può rivendicare quella ampia legittimazione all'accesso che gli riconosce il citato art. 43, TUEL.

.....
Via
16010 Pedemonte di Serra Riccò
(GE)

Oggetto: Accesso di consigliere comunale al sistema informatico del Comune.

Il Sig., consigliere comunale di minoranza, ha ricevuto il diniego dell'amministrazione comunale di accedere al sito Web cui lo stesso Comune è abbonato con la motivazione che "la password di accesso è strettamente personale e comunicata direttamente agli incaricati del servizio e non è possibile condividerla o comunicarla ad altri soggetti".

Sulla questione del diritto di accesso diretto del consigliere comunale al sistema informatico del Comune tramite utilizzazione di password questa Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere positivo (sedute del 03.02 e del 24.11.2009) per le argomentazioni che di seguito si riportano.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire

la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL).

.....
Via
73020 Cerfignano (LE)

Oggetto: Accesso di consigliere comunale al protocollo generale del Comune, al protocollo dell'ufficio del Sindaco e al registro di pubblicazione degli atti dell'Albo Pretorio.

Il Comune di Santa Cesarea Terme (LE) ha opposto il proprio diniego alla richiesta di un consigliere comunale di accesso al protocollo generale, a quello del Sindaco e al registro dell'Albo Pretorio in considerazione che "...un'istanza di accesso al protocollo, generalizzata e rivolta a conoscere l'intera corrispondenza in entrata ed uscita non può ritenersi ammissibile, tanto più che il protocollo contiene anche documenti riservati e che esso ha natura di atto interno; pertanto, al fine di rendere strumentale la richiesta in oggetto all'esercizio dei poteri di cui ella è titolare per il *munus publicum* rivestito, è necessario che Lei circoscriva detta richiesta agli atti del protocollo generale che rientrano nella sfera di interesse del consigliere richiedente e che sono utili per l'espletamento del suo mandato".

Questa Commissione ritiene che il diniego opposto dal Comune di Santa Cesarea Terme non abbia giuridico fondamento.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio

giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Tale essendo il consolidato orientamento del giudice amministrativo e di questa Commissione, le motivazioni del diniego opposto alla istanza del consigliere comunale non sono (in generale e tanto più nella fattispecie) condivisibili né in punto di indeterminatezza dei documenti richiesti (in quanto la richiesta specifica di atti potrà avvenire eventualmente dopo che il protocollo sarà stato visionato dall'interessato), né in punto di proporzionalità e/o ragionevolezza (in quanto il consigliere comunale ha chiesto di accedervi periodicamente e, comunque, i due richiamati parametri riguardano le modalità e non il diritto di accesso), né in termini di segretezza (in quanto il protocollo non contiene il testo del documento che possa contenere dati sensibili di cui, peraltro, il consigliere che ne venga a conoscenza rimane responsabile ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL).

.....
e-mail@ss.camcom.it

Oggetto: Accesso atti Camera di commercio.

Con e-mail del 3 febbraio scorso l'Ufficio Registro Imprese della Camera di commercio di Sassari ha comunicato – a quanto è dato comprendere – di avere ricevuto una diffida a non iscrivere la nomina di un liquidatore di una società di capitali e il relativo verbale, e che successivamente tale liquidatore ha chiesto di visionare e di estrarre copia dell'intero fascicolo riguardante la società in questione

L'Amministrazione pertanto chiede di conoscere:

1. se la diffida sia atto estraneo, poiché rivolto direttamente alla P.A., o facente parte dello stesso fascicolo;
2. in caso di risposta affermativa se considerare controinteressati gli autori della diffida ed in qual caso renderli partecipi della procedura di cui alla LEGGE 241/90 e successive modifiche.

Al riguardo la Commissione esprime l'avviso che il liquidatore ha indubbio titolo ad acquisire, dalla Camera di commercio, copia di tutta la documentazione relativa alla società ivi conservata e che la domanda d'accesso va preventivamente comunicata agli autori della diffida in qualità di controinteressati, per la sia pure improbabile eventualità che essi possano far valere esigenze di riservatezza tali da giustificare un diniego o un differimento dell'accesso, esigenze che ovviamente non comprendono anche l'interesse degli autori della diffida a mantenere un loro eventuale anonimato nei confronti del liquidatore.

Consorzio Intercomunale dei Servizi
Socioassistenziali
Piazza Castello, 20
10073 CIRIE' (TO)

Oggetto: Diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Con e-mail del 28 ottobre 2009 codesto Consorzio ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, i consiglieri dei comuni consorziati possano esercitare nei confronti del Consorzio stesso lo speciale diritto d'accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del testo unico n. 267/2000.

Al riguardo la Commissione osserva che, ai sensi della citata disposizione, i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato *“dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti”*. Di conseguenza, poiché codesto Consorzio non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad esso partecipano, i consiglieri comunali dei comuni consorziati non hanno – come tali – alcun particolare diritto d'accesso direttamente nei confronti del Consorzio. Peraltro, poiché negli organi del Consorzio i comuni hanno loro rappresentanti, che sono così titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, si ritiene che i consiglieri di ciascun comune abbiano diritto di ottenere dai rispettivi rappresentanti in seno al Consorzio le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero a loro volta diritto di ottenere dagli organi e dagli uffici del Consorzio.

Geom.
Via
85045 – POTENZA

Oggetto: Accesso agli atti della Provincia di Potenza.

Con e-mail del 16 novembre 2009 il Sig. ha comunicato:

- 1) che con determinazione dirigenziale n. 2581 del 2009 sono stati approvati la contabilità finale e il certificato di regolare del progetto VIE BLU – stralcio 2008;
- 2) che il 12 ottobre 2009 l'interessato ha inoltrato alla Provincia di Potenza richiesta d'accesso a vari atti di tale procedimento;
- 3) che il 13 novembre 2009 il dirigente competente gli ha comunicato che gli atti relativi a detto procedimento sarebbero stati resi accessibili solo dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Sulla legittimità di tale differimento l'interessato ha chiesto il parere di questa Commissione.

Con parere del 12 gennaio 2010 la Commissione ha invitato il richiedente ad allegare i documenti 2) e 3), per meglio valutare la fondatezza della richiesta d'accesso.

Con nota pervenuta il 18 febbraio corrente il richiedente ha adempiuto all'invito, facendo presente che si tratta di documentazione necessaria per accertare e far valere un credito retributivo a lui spettante.

Visti i suddetti documenti la Commissione constata che l'accesso in questione è chiesto dall'interessato al fine di curare i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, della legge n. 241/90), ed in particolare al fine di far valere un credito di lavoro, e quindi un credito che per sua natura va soddisfatto nel più breve termine possibile. In tale situazione non si ravvisa alcun motivo per cui l'accesso debba essere differito alla data, del tutto incerta, in cui i documenti amministrativi in questione saranno approvati, dal momento che la circostanza che un documento amministrativo debba essere sottoposto ad approvazione non è ostativa all'accesso, salva restando ovviamente la potestà dell'autorità deputata all'approvazione di non dare poi corso, in tutto o in parte, all'atto contenuto nel documento stesso.

Si esprime pertanto il parere che la chiesta documentazione sia accessibile.

Unione Pedemontana Parmense
Viale Libertà, 3
43044 Collecchio (PR)

Oggetto: Accesso agli atti da parte dei consiglieri dell'Unione Pedemontana Parmense.

Con nota del 2 ottobre scorso codesta Unione, composta dai Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, ha comunicato che da parte dei propri consiglieri, che godono – a norma di statuto – dei medesimi diritti previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 per i consiglieri comunali, è stato chiesto di ottenere per e-mail copia di tutti gli atti degli organi dell'Unione, determine dirigenziali comprese; ed ha chiesto se, ad avviso di questa Commissione una richiesta siffatta, oltre tutto generica, configuri un caso di controllo generalizzato da ritenere vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Con parere del 15 dicembre 2009 la Commissione ha chiesto che le venisse trasmesso copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione.

Con nota del 7 gennaio 2010 l'Amministrazione ha inviato i documenti richiesti.

La Commissione, preso atto delle disposizioni dello statuto dell'Unione, osserva quanto segue:

a) l'Unione è stata istituita per la gestione associata di una pluralità di funzioni dei Comuni aderenti (art. 5);

b) tali funzioni sono quelle previste dallo statuto (art. 7), ed il relativo conferimento si perfeziona a conclusione dell'apposito procedimento stabilito dall'art. 8;

c) i consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, ed hanno diritto di ottenere tutti i documenti, le notizie e le informazioni necessari per l'espletamento del proprio mandato.

Di conseguenza, deve ritenersi che i consiglieri abbiano diritto di ottenere tutti gli atti che rientrino nell'ambito delle funzioni conferite all'Unione. Né l'esercizio di tale diritto può costituire un forma di controllo generalizzato vietata dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90; ciò in quanto tale disposizione non si applica ovviamente a quegli organi che abbiano anche funzioni di controllo generalizzato dell'attività della rispettiva Amministrazione.

Cons.
Via
35035 Mestrino (PD)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali e pubblicazione nell'albo pretorio delle delibere della Giunta Comunale.

Con nota del 16 luglio 2009, un consigliere comunale ha rappresentato che le deliberazioni della Giunta Comunale non vengono pubblicate ovvero vengono pubblicate mesi dopo la seduta dell'organo deliberante, segnalando, ad esempio, che nel mese di luglio 2009 non sarebbe stata data pubblicità alle delibere adottate a dicembre 2008 o agli inizi del 2009. Tanto esposto, ha chiesto di conoscere se la mancata pubblicazione delle delibere della giunta sia prevista dalle normative vigenti ovvero se sia una condotta illegittima, ritenendola in contrasto con l'ampio diritto all'informazione dei consiglieri comunali esercitato ex art 43 del TUEL in funzione del proprio mandato istituzionale.

Anzitutto, la Commissione osserva che nel vigente TUEL, approvato con d.lgs. n. 267/2000, manca una specifica disposizione che indichi i tempi entro cui eseguire la pubblicazione all'albo pretorio del Comune delle singole deliberazioni adottate dalla Giunta comunale. Di certo, invece, l'art. 124 T.U.E.L. prevede l'obbligo della pubblicazione all'albo pretorio delle delibere degli organi di governo del Comune e della Provincia, quali tra l'altro la Giunta Comunale.

Ciò premesso, la pubblicazione in albo pretorio delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale – oltre a garantire conoscenza legale all'atto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della delibera (ex art 21 co. 1 legge TAR) e a condizionarne l'efficacia (diventando la delibera esecutiva, di regola, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ad eccezione dei casi delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, ex art 134 co. 3 e 4 TUEL) – adempie alla duplice preminente finalità:

1) di consentire ai consiglieri comunali di esercitare ai sensi dell'art 42 TUEL, l'attività di "indirizzo e controllo politico-amministrativo" del governo dell'ente, tanto che l'art. 125 del T.U.E.L. citato dispone: "contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento";

2) di attuare la speciale disposizione di cui all'art 43 del TUEL che riconosce, senza alcuna limitazione, ai consiglieri comunali il diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, soprattutto quando la pubblicazione delle delibere abbia carattere permanente, salvo l'obbligo della pubblica amministrazione di consentirne l'acquisizione di copia, qualora le modalità di pubblicazione, quando abbiano carattere limitato nel tempo, non consentano di estrarre copia dei documenti.

In tale quadro normativo, la reiterata mancata pubblicazione delle delibere nell'albo pretorio da parte dell'organo comunale non solo è immotivata, atteso il notevole tempo trascorso dalla loro adozione e le facilità divulgative offerte dall'utilizzo dei siti informatici (si pensi all'albo pretorio elettronico, istituito dal 1.1.2010 dall'art 32 della Legge n. 69/2009), ma soprattutto pregiudica fortemente la realizzazione del diritto all'informazione dei consiglieri comunali ex art 43 TUEL, rischiando di svilire il

ruolo e le funzioni di questi ultimi, con potenziali riverberi sul piano della responsabilità politica e di quella giuridico-amministrativa degli amministratori locali.

Cons.
.....@alice.it

OGGETTO: Accesso al registro di protocollo da parte di un consigliere comunale

Un consigliere comunale ha riferito a questa Commissione di aver chiesto al Segretario comunale il rilascio di copia mensile del registro di protocollo del Comune, ritenendo tale documento necessario per lo svolgimento del proprio mandato, e di avere ricevuto un diniego alla consultazione e all'acquisizione di copia ostandovi, a dire dell'ente civico, motivi di "privacy". Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

E' indubbio che l'attuale richiedente possa accedere al registro di protocollo, tenuto conto che ai sensi dell'art 43 d.lgs. n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno *un diritto pieno e non comprimibile* ad ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni d'utilità all'espletamento del mandato che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che al consigliere comunale e provinciale non possono essere opposte esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (cfr. C.d.S. n. 5879/2005; C.d.S., Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30.11.2004 n. 1782).

Né può essere opposto altro tipo di diniego, salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che siano illegittime le ragioni di diniego opposte dal Comune alla richiesta formulata dal consigliere comunale di accedere al registro protocollo.

Dr.
Via
80058 Torre Annunziata (NA)

OGGETTO: Accesso di un condomino al conto corrente bancario o postale intestato al condominio di residenza e gestito dall'amministratore.

Con nota del 6.11.2009 l'istante, richiamando un precedente parere (punto 5.9) reso da questa Commissione (nel plenum 9 maggio 2008), chiede se un condomino abbia diritto ad accedere, ai sensi della legge n. 241/90, alla movimentazione dei fondi del conto corrente "bancario o postale" intestato al condominio di residenza e gestito dall'amministratore nonché quali siano le particolari modalità di accesso.

Preliminarmente, si rileva che il parere richiamato concerne una fattispecie che, rispetto a quella in esame, è diversa sia soggettivamente sia oggettivamente, inerendo alla richiesta di accesso da parte di un condomino che, dopo aver tentato invano di ottenere dall'amministratore la documentazione contabile, si era rivolto alla p.a. (Agenzia delle Entrate; INPS) per conoscere gli atti condominiali relativi ai tributi e ai contributi pagati dal Condominio e a quelli versati dagli amministratori.

Attesa la diversità delle due fattispecie, consegue che i principi affermati nel citato parere non possono *tout court* essere richiamati nel caso in esame che richiede una risposta necessariamente articolata, non avendo l'istante chiarito a quale soggetto (pubblico o privato) intenda rivolgere la propria istanza di accesso.

Anzitutto, la Commissione esclude che il condomino possa avvalersi del diritto di accesso ai documenti amministrativi *ex lege* n. 241/90 poiché detta legge è inapplicabile sia al condominio sia agli istituti di credito bancari che non rientrano né soggettivamente né oggettivamente nel novero di una pubblica amministrazione *ex art 22 legge cit.* (salvo la particolarissima ipotesi, estranea per la verità al caso in esame, in cui l'istituto di credito non svolga funzioni pubblicistiche come il maneggio di denaro pubblico, *arg ex C.d.S. 23.1.2007 n. 187*).

In secondo luogo, potrebbe porsi il caso in cui il condomino rivolga direttamente all'Ente Poste la richiesta di accesso ai movimenti del c/c postale intestato al condominio presso cui risiede. Occupandosi di questione analoga, il T.A.R. Lazio (con sentenza n. 1294/2002), pur ribadendo in generale l'applicabilità del diritto di accesso all'attività svolta dalla Società Poste Italiane S.p.A., stante la sua qualità di concessionaria di un pubblico servizio (in tal senso, T.A.R. Lazio n. 4836/2001) nonché l'evidente interesse alla regolare gestione del condominio sussistente in capo a ciascun condomino, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall'Ente Poste all'istanza di accesso del condomino, ritenendo l'interesse pubblico alla trasparenza recessivo rispetto al diritto alla riservatezza degli interessi epistolari e finanziari del Condominio.

A parere di questa Commissione, resta comunque ferma la prevalenza del diritto di accesso rispetto all'interesse alla riservatezza, quando venga in rilievo per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente ai sensi dell'art. 24, co. 7 legge n. 241/90 (cfr. *ex multis*: C.d.S., Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223 che si rifà alle fondamentali statuizioni contenute nella decisione C.d.S., Ad. Plen., 4 febbraio 1997 n. 5), salvo in caso di dati sensibili o giudiziari, in cui l'accesso deve essere garantito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, ovvero di dati inerenti lo stato di salute o la vita sessuale, nel qual caso l'art. 60 d.lgs. n. 196 del 2003 prescrive che l'accesso è

possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.

Infine, a prescindere dall'applicabilità o meno dei principi della legge n. 241/90, la Commissione ritiene che la questione possa essere risolta, suggerendo all'istante di rivolgersi all'amministratore del condominio, che è obbligato a fornire in qualsiasi momento ad ogni condomino la documentazione bancaria relativa alla gestione del condominio.

Si ritiene, infatti, alla luce dei precedenti pareri di questa Commissione (tra cui quello citato dallo stesso istante), che il condomino possa in ogni momento chiedere all'amministratore la visione dei documenti contabili in virtù del potere di controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò, possa prendere visione della documentazione del c/c bancaria o postale che li riguardano, sempre che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all'amministrazione, non siano contrari al principio della correttezza e che delle attività afferenti alla vigilanza ed al controllo i condomini si addossino i costi. Non è necessario che i condomini specifichino la ragione per cui vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti, spettando all'amministratore l'onere di dedurre e dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo ai condomini istanti, perché i documenti non li riguardano, ovvero l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza (C.Cass. Civ. 26 agosto 1998, n. 8460; C.Cass. Civ. 29 novembre 2001, n. 15159; C.Cass. Civ. 28 gennaio 2004, n. 1544; C.Cass. Civ. n. 19.5.2008 n. 12650).

PARERE

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, sullo schema di regolamento recante "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica" predisposto dall'Inpdap;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi in data 23 febbraio 2010;

VISTA la nota n. 565 del 16 febbraio 2010, con la quale è stato chiesto il parere sul predetto schema di regolamento;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Preso atto delle modifiche apportate a seguito del parere reso nella seduta del 3 novembre 2009, questa Commissione esprime, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2000, parere favorevole al Regolamento in oggetto con le modifiche di seguito indicate.

All'art. 10, comma 3 si consiglia di eliminare l'espressione da "qualora le esigenze..." fino a "può adottarsi un nuovo atto di rinvio".

Con riferimento all'art. 11, comma 2, si suggerisce di utilizzare un carattere tipografico tale da evidenziare che si tratta di una disposizione ripetitiva di una norma di legge, ed, in particolare, dell'art. 24, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda, poi, le lett. d) e g) del medesimo art. 11, si osserva che si tratta di ipotesi di esclusione dal diritto di accesso previste dall'ordinamento non a tutela del diritto alla riservatezza; si consiglia, pertanto, il loro inserimento in un comma distinto rispetto a quello attuale.

.....
Via
13100 VERCELLI

Oggetto: Parere in ordine all'accessibilità del proprio fascicolo personale.

Il prof., il 2 novembre u.s. ha presentato al Liceo Artistico "....." di Vercelli istanza di accesso ai fascicoli dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica del 27 aprile 2009 e dell'8 giugno 2009; in particolare, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle tre richieste di revoca dall'inserimento del nominativo del professore dagli elenchi degli aventi titolo ai permessi straordinari retribuiti per diritto alla studio prot. n. 252/C1 del 22 gennaio 2009, prot. n. 147/C1 del 3 aprile 2009, prot. n. 2322/C1 del 15 giugno 2009 e delle risposte formulate dal dirigente dell'USP. I chiesti documenti sono necessari per curare gli interessi giuridici del ricorrente, anche con riferimento ai ricorsi straordinari presentati.

Il ricorrente ha chiesto, poi, di potere accedere al proprio fascicolo personali ed, in particolare, agli esposti o ad ogni altro scritto che lo riguardi detenuto dall'amministrazione e presentato da genitori, alunni e colleghi; ciò al fine di tutelare la propria onorabilità ed immagine nelle sedi competenti.

L'amministrazione, con provvedimento del 30 novembre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti; in particolare, il Liceo Artistico ha negato l'accesso a fascicoli dei ricorsi straordinari perché si tratta di una richiesta generica, rileva, poi, l'amministrazione resistente che la nota n. prot. 252/C1 del 22 gennaio 2009, è già stata già rigettata ed è stata oggetto di gravame innanzi questa Commissione la quale lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 13 ottobre u.s.

Con riferimento alla nota prot. n. 2322/C1 del 15 giugno 2009 l'amministrazione ha negato l'accesso perché atto interno, mentre il provvedimento prot. n. 147/C1 del 3 aprile 2009 è inesistente. Per quanto riguarda, infine, ulteriori ipotetici documenti non indicati in modo puntuale l'accesso è stato negato perché si tratta di una richiesta generica.

Avverso il provvedimento del rigetto del 30 novembre dell'Istituto Superiore "....." – Liceo Artistico ".....", il prof., aveva presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Questa Commissione, con decisione assunta nel corso della seduta del 15 dicembre 2009, aveva deciso il ricorso fondato avverso il diniego di accesso ai fascicoli dei ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Repubblica, alla nota prot. n. 2322/C1 ed al fascicolo personale del ricorrente.

Il prof., con nota del 12 febbraio, ha comunicato a questa Commissione che l'amministrazione resistente non ha consentito l'accesso, senza motivazione, al fascicolo personale.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 17 febbraio, ha informato questa Commissione di avere invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per potere acquisire copia delle controdeduzioni al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato il 27 aprile 2009 e che nel fascicolo personale del ricorrente non sono contenuti esposti o scritti presentati da genitori, alunni e colleghi; il prof., tuttavia, non si è recato presso l'amministrazione resistente per avere copia dei documenti indicati.

Con riferimento alla richiesta di riesame presentata dal prof. questa Commissione, non avendo il potere di azionare un procedimento esecutivo delle proprie decisioni di accoglimento, comunica che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, il ricorrente, può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Tuttavia, nell'ambito del proprio potere di vigilanza sulla piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione di cui all'art. 27, comma 5 della legge generale sul procedimento amministrativo, esprime il parere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, il ricorrente è titolare di un interesse ad accedere al proprio fascicolo personale, anche se non contiene esposti e scritti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane

Fatto

La dottoressa, funzionaria dell'Agenzia delle Dogane, a seguito della determinazione n. 26990 R.I. del 18/9/2009 del Direttore dell'Area Centrale Personale e Organizzazione dell'Agenzia delle Dogane – con cui era stata indetta una procedura di interpello, riservata ai funzionari di Terza Area appartenenti alle fasce retributive F6, F5, F4, F3, F2 ed F1 dell'agenzia delle Dogane, per la copertura di alcuni posti dirigenziali resisi vacanti a seguito di una recente riorganizzazione degli Uffici centrali dell'Agenzia delle Dogane – formulava tempestiva istanza di interpello, manifestando particolare interesse al conferimento dell'incarico relativo all'istituendo “ Ufficio normativo e contenzioso del lavoro e progressioni del personale”, che di lì a poco avrebbe sostituito l'Ufficio del contenzioso in materia di lavoro, presso il quale l'odierna ricorrente prestava servizio.

Avendo appreso che, all'esito della predetta procedura di interpello, la reggenza del menzionato Ufficio era stata attribuita ad una collega di pari grado della dottoressa, la stessa, con istanza depositata il 14.12.2009, chiedeva all'Ufficio reclutamento e gestione dirigenti di poter accedere a tutti gli atti dell'istruttoria della procedura d'interpello alla quale aveva partecipato.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, non riscontrata dall'Amministrazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla data della sua presentazione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, la dottoressa, in data 22.1.2010, adiva la Commissione, assumendo di avere un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, perché le fosse consentito l'accesso implicitamente negato dall'Amministrazione.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'accesso al quale aspira la ricorrente ha natura endoprocedimentale.

La dottoressa, avendo partecipato alla procedura di interpello per la copertura dell'incarico di reggenza dell'Ufficio normativo e contenzioso del lavoro e progressioni del personale dell'Agenzia delle Dogane, conclusasi con l'adozione di un atto che ha prodotto effetti diretti nei suoi confronti, è legittimata ad accedere a tutti gli atti della relativa istruttoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.D.

contro

Amministrazione resistente: Gruppo Cagliari della Guardia di Finanza.

Fatto

Il signor M.D., Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, in forza presso il Gruppo Cagliari del predetto Corpo, in data 6.11.2009, aveva ricevuto il turno di servizio 07.00/13.00 del 13 ottobre 2009 dall'Appuntato F.A. che aveva comunicato all'odierno ricorrente l'ordine rivolto al signor M.D. dal Comandante della II Sezione Operativa P.I. di eseguire nuovamente lo scarico del predetto ordine di servizio.

In data 4.12.2009 il signor M.D. consegnava al Cap. L.L., Comandante del 2° Nucleo Operativo del Gruppo Cagliari formale richiesta di accesso al foglio di servizio del 13/10/2009, con cui l'istante era stato comandato a svolgere il turno di servizio 07**/13**, regolarmente scaricato al termine del servizio e chiuso mediante l'apposizione della propria firma, nonché a tutti gli atti e documenti, precedenti e successivi al predetto ordine di servizio ad esso in qualunque modo collegati, in possesso del Gruppo di Cagliari della Guardia di Finanza, al fine di poter comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per addivenire all'emanazione dell'ordine ricevuto dal signor M.D. e per poter riscontrare l'esistenza di eventuali documenti, contenenti elementi lesivi dell'immagine, della dignità morale e della personalità dell'istante.

In data 11.1.2010 al ricorrente veniva consegnata la nota del 6.1.2010 del Gruppo Guardia di Finanza di Cagliari, con la quale l'Amministrazione aveva rigettato l'istanza di accesso, sul rilievo che i documenti richiesti fossero pertinenti all'emanazione di ordini di servizio nonché all'esecuzione dello stesso, sottratti in quanto tali all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c) della legge n. 241/90 e dall'art. 4, comma 1, lettera l) del D.M. n. 603/96.

Il signor M.D., in data 6.2.2010 adiva la Commissione per l'accesso ribadendo il suo diritto di accedere ai documenti richiesti, al fine di far tutelare i suoi interessi giuridicamente rilevanti e sostenendo l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, lettera l) del D.M. n. 603/96, se interpretato nel senso preclusivo dell'accessibilità dei documenti richiesti dal ricorrente, per contrasto con la legge 241/90 e con l'art. 8 del d.P.R. n. 352/92.

In data 15.2.2010, l'amministrazione inviava una memoria nella quale sosteneva l'assoluta infondatezza del ricorso, sul rilievo della pretestuosità dell'affermazione dell'esigenza di tutelare gli interessi giuridici del ricorrente – nei cui confronti non era stato mosso alcun rilievo di natura disciplinare –, e della legittimità dell'art. 4 del D.M. n. 603/96, nella parte in cui sottrae all'accesso i documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

A parte qualsiasi considerazione in ordine alla scarsa perspicuità dell'interesse legittimamente all'accesso chiesto dal ricorrente, non vi è dubbio che i documenti

richiesti rientrano nel novero dei documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) del D.M. n. 603/96 (“.. *documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali; ..*”).

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri.

Fatto

La signora, cittadina italiana nata a Tirana, avendo interesse ad ottenere il ricongiungimento con la sua famiglia del proprio parente straniero signor, cittadino albanese risultante a suo carico – a seguito della comunicazione del 9/9/2009, da parte del Consolato italiano a Tirana, della sospensione dei termini per il rilascio del visto chiesto dal signor, al fine di ottenere il ricongiungimento con la famiglia dell'odierno ricorrente, successivamente ad una riscontrata segnalazione al S.I.S. in attesa di un rapporto di Polizia sull'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del visto di ingresso, di cui all'art. 20 del d.l. 39/2007 e della direttiva U.E. 38/2004 – chiedeva all'Amministrazione di poter accedere agli atti menzionati nella predetta comunicazione.

L'Ambasciata d'Italia a Tirana, con nota del 16.12.2009, rigettava la predetta istanza di accesso.

La signora, in data 14.1.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente non avendo allegato al ricorso il provvedimento impugnato, vale a dire la determinazione di rigetto della sua istanza di accesso, ha omesso di assolvere al relativo onere, imposto dall'art. 12, comma 4, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

L'omissione dell'allegazione del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7), lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Catanzaro

Fatto

La signora, destinataria della nota del 3.12.2009, con cui l'Ufficio scolastico provinciale di Catanzaro le aveva comunicato che il signor aveva presentato un'istanza di accesso al fascicolo dell'assistente tecnico (A.T.), collocata nella I fascia, al fine di comprendere la ragione per la quale l'accedente, pur essendo collocato in una posizione migliore rispetto alla signora, sia rimasto nella III fascia.

In data 30.12.2009, la signora, a mezzo del suo legale, in data 30.12.2009, manifestava la sua opposizione alla richiesta di accesso del signor, contestando l'ammissibilità della richiesta, per essere stata già inoltrata una precedente richiesta di accesso, che era stata rigettata per effetto dell'opposizione della ricorrente, nonché la spettanza di un interesse diretto, concreto ed attuale ai documenti richiesti tale da legittimare l'accesso in questione.

In data 11.1.2010, l'Amministrazione accoglieva l'istanza di accesso, dandone notizia all'odierna ricorrente.

In data 19.1.2010, la signora, adiva la Commissione per ottenere la sospensione dell'autorizzazione data al signor ad accedere ai documenti richiesti.

In data 8.2.2010, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni per le quali aveva accolto l'istanza di accesso del signor

Diritto

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.

La ricorrente si è rivolta alla Commissione in qualità di soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso ai documenti in questione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 184/2006, impugnando la determinazione con cui l'Amministrazione ha consentito l'accesso al signor, senza aver prodotto le ricevute dell'avvenuta spedizione con raccomandata a.r., di copia del ricorso, come previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006.

Tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici a r.l.

Fatto

L'avvocato, avendo prestato servizio in qualità di "capo area" per la Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est e per le Ferrovie del Sud est e Servizi Automobilistici S.r.l. – subentrata alla predetta Gestione Commissariale, in virtù del d.P.C.M. emesso il 16.11.2000 – in data 11.12.2009 rivolgeva alla predetta società un'istanza di accesso al contratto di lavoro individuale stipulato dalla Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del sud Est e dall'odierno ricorrente, nonché ad altri documenti inerenti al servizio prestato dal ricorrente fino al 2002, ed in particolare all'attività di patrocinio e di assistenza legale svolta dall'avvocato nell'interesse della Gestione Commissariale governativa e della Ferrovie Sud est, al fine di accertare il rispetto degli obblighi contrattuali assunti dal datore di lavoro in forza del contratto in questione ed in particolare la corrispondenza tra le mansioni del profilo professionale di Capo Area", formalmente rivestite dall'istante e quelle effettivamente svolte..

Essendo inutilmente decorso il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione dell'istanza di accesso (15.12.2009), previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, ai fini della formazione del silenzio-rigetto, l'avvocato, in data 10 febbraio 2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Preliminarmente occorre affrontare la questione della competenza della Commissione a pronunciarsi sul presente ricorso, tenuto conto della natura giuridica della Ferrovie Sud est S.r.l.

Va premesso che la legge n. 241/90 è una legge generale che in materia di accesso si applica a "*tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*" (art. 22).

Tale legge in materia di ricorsi amministrativi distingue tra ricorsi avverso gli atti delle "*amministrazioni centrali o periferiche dello Stato*" e ricorsi avverso gli atti delle "*amministrazioni comunali, provinciali e regionali*", attribuendo i primi alla competenza della Commissione per l'accesso e i secondi alla competenza del Difensore civico (art. 25, comma5).

Si tratta di una distinzione palesemente non esaustiva: perché esistono numerose categorie di soggetti pubblici – tra cui le Ferrovie Sud est s.r.l. – che formalmente non appartengono né all'amministrazione statale né a quella comunale, provinciale o regionale.

Per tali categorie di soggetti non previste dalla legge sorge quindi il problema di stabilire se esse debbano ritenersi implicitamente escluse dalla normativa sull'accesso.

A tale problema va evidentemente data soluzione negativa.

In primo luogo, l'attuale art. 29 della legge ribadisce che le disposizioni di cui all'art. 25, comma 5, "*si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche*".

In secondo luogo, l'impossibilità di esperire i ricorsi amministrativi dell'art. 25, comma 5, comporterebbe, nei confronti degli atti dei soggetti che, come la società resistente, svolgono un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario, una riduzione della conquista – di democrazia reale – che, in materia di accesso, ha consentito di poter ottenere rapidamente giustizia in semplice via amministrativa ed a titolo praticamente gratuito (sia per l'interessato che per l'Amministrazione); sarebbe in evidente contraddizione con gli attuali indirizzi legislativi in materia di semplificazione e di razionalizzazione dell'attività e delle procedure amministrative; e creerebbe altresì evidenti problemi di costituzionalità, atteso che il diritto d'accesso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma due, lettera m), della Costituzione (art. 29, comma 2 bis, della legge).

In tale situazione, deve soccorrere il criterio dell'interpretazione analogica, secondo cui ai fini dell'accesso la società in parola va equiparate ad una delle due categorie di amministrazioni pubbliche (statali o locali) con cui esse abbiano maggiore affinità.

Ora, la società resistente pur svolgendo un servizio pubblico esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Puglia, non ha rapporti funzionali con l'ente locale territorialmente corrispondente.. Quindi i suoi atti non sono assimilabili agli "*atti delle amministrazioni comunali e provinciali e regionali*", per i quali la legge n. 241/90 prevedeva che il ricorso amministrativo in materia d'accesso venisse proposto dinanzi al difensore civico e non dinanzi alla Commissione per l'accesso. Per converso, va rilevato che la società in questione è integralmente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è titolare di una concessione rilasciata dallo Stato.

Deve, quindi, concludersi che nei confronti degli atti della predetta società i ricorsi in materia di accesso debbano essere proposti innanzi a questa Commissione.

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che il ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90 ad accedere alla documentazione richiesta, che attiene al rapporto di lavoro da questi svolto prima alle dipendenze della Gestione Commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est e, negli ultimi due anni di servizio, alle dipendenze della società Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici a r.l. (società integralmente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, subentrata alla Gestione Commissariale Governativa nella gestione di alcune linee ferroviarie ubicate nel territorio della Regione Puglia, che può essere qualificata come pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241/90, nonostante la sua qualità di persona giuridica di diritto privato, dal momento che svolge certamente un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario).

La richiesta di accesso è obiettivamente giustificata dall'esigenza di far valere, se del caso, situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di lavoro in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, nella qualità di vice segretario nazionale vicario dell'U.N.A.D.I.S.

Amministrazione: Ministero della Salute

Fatto

Il signor, in qualità di vice segretario nazionale vicario dell'U.N.A.D.I.S. (Unione nazionale dei Dirigenti dello Stato) aderente alla C.I.D.A. (Confederazione italiana dei Dirigenti e Alte professionalità), in data 19 agosto 2009 rivolgeva al Ministero della Salute un'istanza di accesso a documenti relativi al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, rappresentando l'interesse diretto, concreto ed attuale della predetta organizzazione sindacale ad acquisire i documenti richiesti, per assolvere compiutamente alle proprie prerogative istituzionali.

La responsabile di uno degli uffici cui era stata rivolta l'istanza, in data 19.8.2009, differiva l'accesso, in considerazione dell'imminenza della pausa feriale. In pari data, il ricorrente comunicò all'Amministrazione che non aveva nulla in contrario a ricevere quanto richiesto dopo la pausa estiva.

Non essendo stato rispettato l'impegno assunto dall'Amministrazione a soddisfare la richiesta di accesso subito dopo la conclusione del periodo feriale, il signor, nella suindicata qualità, in data 1.2.2010 adiva la Commissione perché valutasse la legittimità del diniego/differimento opposto dall'Amministrazione.

Diritto

Il ricorso deve esser dichiarato irricevibile per tardività.

Il ricorrente, in buona sostanza, si duole del mancato rispetto da parte dell'Amministrazione dell'impegno a soddisfare la sua istanza di accesso subito dopo la conclusione del periodo feriale.

Anche a voler considerare, in analogia a quanto previsto con riferimento all'attività degli uffici giudiziari, concluso il periodo feriale in data 15.09.2010, ed a voler far decorrere da tale data il termine di 30 giorni in cui l'Amministrazione avrebbe dovuto determinarsi sull'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, si deve ritenere che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare entro il 14.11.2009, vale a dire entro la data di scadenza dell'ulteriore periodo di trenta giorni decorrente dal 15.10.2009, il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza di accesso.

L'omessa impugnazione del silenzio-rigetto entro tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7), lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (PU)

Fatto

Il signor, in data 2 febbraio 2010, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il tacito diniego dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (PU) sulla sua istanza di accesso del 17 dicembre 2009, volta ad ottenere copia della documentazione relativa alla pratica SUAP 12052/2006/U della ditta VIM S.r.l. per la realizzazione di un edificio industriale, per tutelare i propri diritti, in qualità di proprietario confinante del terreno oggetto del relativo intervento. Il 3 ed il 12 febbraio 2010, l'amministrazione resistente ha trasmesso delle memorie alla Commissione.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (PU) non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria di Matera

Fatto

La signora, nella sua qualità di dirigente medico a tempo indeterminato dell'Azienda Sanitaria di Matera, nel corso dell'anno 2009 tra il 30 aprile ed il 5 ottobre, ha presentato a diversi direttori di questa stessa amministrazione una copiosa serie di richieste di accesso volte ad ottenere diversi documenti riguardanti sia la sua persona, sia alcune strutture ospedaliere.

In data 5 ottobre 2009, non avendo ricevuto alcun riscontro alle suddette richieste, ha presentato una nuova domanda di rinnovo integrale di tutte quante le medesime istanze.

Successivamente, in data 7 e 16 ottobre 2009, ha presentato altre due richieste per visione ed estrazione di copia di documentazione relative la prima ad un verbale di audizione inerente un suo possibile licenziamento per giusta causa, e la seconda per conoscere i presupposti tecnici-organizzativi e produttivi di un suo contestato trasferimento.

A fondamento delle suddette istanze, la dottoressa ha posto il proprio interesse a conoscere la documentazione richiesta, in quanto gravemente lesa nei propri diritti dalle azioni previste dalla stessa ("*trasferimento, tentativo di licenziamento, denuncia penale*") nonché dai relativi contenuti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alle richieste formulate, la signora, in data 4 dicembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'11 dicembre 2009, il Direttore Generale del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Basilicata ha comunicato alla scrivente Commissione che "*con nota del 18 novembre 2009 venivano trasmessi alla Dott.ssa gli atti amministrativi dalla stessa richiesti*" e che a tale nota faceva seguito la comunicazione della stessa Dott.ssa con la quale confermava di avere ricevuto regolarmente la documentazione richiesta.

Pertanto, con decisione del 15 dicembre 2009, la Commissione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Successivamente, la dottoressa il 1 febbraio 2010 ha trasmesso alla Commissione una richiesta di riesame per revocatoria della suddetta decisione, dichiarando di avere ricevuto da parte dell'amministrazione resistente dei documenti diversi da quelli che aveva richiesto.

Il direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Matera, a sua volta, in una nota inviata alla Commissione il 28 gennaio 2010 – ed ancora in una successiva nota del 17 febbraio 2010 – ha ribadito di avere "puntualmente riscontrato le richieste di accesso" della dottoressa, rilasciando con nota del 18 novembre 2009 tutta la documentazione da questa richiesta.

Diritto

La Commissione in merito alla richiesta di riesame in questione osserva quanto segue.

Nel caso di specie non si rinvencono nuove determinazioni o un nuovo comportamento del soggetto che detiene i documenti, tali da rendere diretto, concreto e attuale l'interesse dell'odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/90.

Considerato, dunque, che la Commissione si è già pronunciata in merito alla fattispecie sollevata dalla dottoressa, si ritiene che la richiesta di riesame presentata sia inammissibile, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, comma 7, lettera b) in quanto proposta da soggetto privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della citata legge.

Si rileva comunque che – ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, comma 8 – la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Fatto

Il Dott., in data 5 dicembre 2009, ha richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (ISPRA) di potere accedere ai seguenti documenti:

1. decreto commissariale ISPRA n. 05/09 del 21 settembre 2009, con il quale viene conferito l'incarico di funzione di primo livello dirigenziale di "Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo" dell'ISPRA al Dott., comunicato al personale con ordine di servizio n. 82 del 2 ottobre 2009, e di tutti gli atti e documenti connessi, presupposti e consequenziali;

2. documentazione relativa all'istruttoria espletata dall'amministrazione al fine dell'accertamento del possesso da parte del soggetto su indicato della qualifica di dirigente di una pubblica amministrazione.

Il responsabile dell'ufficio dell'ISPRA, con provvedimento del 10 gennaio 2010, ha autorizzato parzialmente l'accesso, negandolo invece relativamente alla documentazione di cui al suddetto punto 2.

Pertanto, il Dott., in data 5 febbraio 2010, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'ISPRA, in data 16 febbraio 2010, ha trasmesso una memoria alla Commissione, in cui ha reso noto che, a suo parere, l'istituto non rientra fra le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Diritto

A norma dell'art. 12, comma 7, lettera c) del DPR n. 184/2006, a pena di inammissibilità, devono essere allegate al ricorso le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta d'accesso, ma le suddette ricevute non risultano essere state allegate dal ricorrente. Mancando tale ricevuta il ricorso si intende non notificato.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di una terza persona controinteressata, il Dott., al quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 24 dicembre 2009, ha chiesto al Ministero della Giustizia di potere accedere ai seguenti documenti:

- delibera del 15 ottobre 2008 del Consiglio nazionale degli architetti con cui è stato nominato il gruppo ristretto dei consiglieri;
- la nota del 26 settembre 2009 del Ministero della Giustizia pervenuta al consiglio Nazionale in data 1 ottobre, da cui è scaturito l'avvio dell'indagine sul funzionamento dell'Ordine degli architetti della provincia di Bergamo.

La suddetta istanza segue la ricezione da parte dell'arch. della relazione conclusiva della citata indagine trasmessa dal Ministero della Giustizia, richiesta in qualità di diretto interessato (firmatario e testimone) alle risultanze finali dell'istruttoria relativa all'istanza presentata per lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo. I documenti richiesti, infatti, sono stati individuati una volta ricevuta la suddetta relazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione, l'arch. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90 per ottenere la visione e/o estrazione dei copia dell'intera documentazione richiesta.

Il 22 febbraio 2009, l'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione per rendere noto che con nota del 3 febbraio 2010 "*comunicava all'interessato di dovere dare seguito alla richiesta di invio della documentazione allegata alla relazione ispettiva; in particolare si segnalava che: a) la ulteriore documentazione richiesta poteva essere trasmessa; b) che non si era rinvenuta agli atti la copia della delibera del 15 ottobre 2008 del consiglio nazionale, relativamente alla quale risultava unicamente una nota del suddetto consiglio del 17 ottobre 2008 che ad essa faceva riferimento*".

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Resistente : Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Benevento

Fatto

Il signor, in data 17 dicembre 2009, ha presentato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Benevento due distinte istanze di accesso volte ad ottenere i seguenti documenti:

- verbale di ispezione n. 65 del 29 giugno 2007 redatto dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL di Benevento: in merito a tale documento l'istante aveva presentato già altre due istanze (una del 6 marzo 2008 ed una del 5 ottobre 2009);

- atti relativi al parere richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in relazione alla precedente istanza di accesso presentata per la medesima documentazione di cui al suddetto verbale dell'ASL.

L'interesse ad avere tali documenti per l'istante sorge in quanto lo stesso era dipendente dell'ufficio presso cui è stata effettuata la suddetta ispezione e, ad oggi, ha intenzione di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie, essendo stato vittima di un incidente sul luogo di lavoro.

Con nota del 14 gennaio 2010, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Benevento ha negato il richiesto accesso, ritenendo le relative istanze identiche nell'oggetto alle precedenti presentate un anno prima, ed anche esse rigettate, alla luce della nota del 12 gennaio 2010 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Peraltro, secondo l'amministrazione la decorrenza del termine di trenta giorni per l'impugnativa delle prime istanze di accesso, *“non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego”*.

Pertanto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90 per ottenere la visione e/o estrazione dei copia della documentazione richiesta.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in questione osserva quanto segue.

Si prende atto della posizione dell'amministrazione resistente, secondo cui la decorrenza del termine di trenta giorni per l'impugnativa delle prime istanze di accesso ha natura decadenziale: la mancata impugnazione del primo diniego nel termine di trenta giorni non consente, infatti, la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.

Tuttavia, nel caso di specie, nelle nuove istanze di accesso, l'odierno ricorrente ha esposto la sopravvenienza di fatti nuovi e/o sopravvenuti rispetto alle originarie istanze tali da determinare un nuovo interessamento dell'amministrazione: in particolare, il signor ha specificato di essere venuto a conoscenza di nuove informazioni a seguito del rilascio da parte della locale Procura della Repubblica della

documentazione allegata al fascicolo del procedimento penale attualmente pendente nei confronti dei titolari dell'ufficio presso cui è stata effettuata la suddetta ispezione, ed in cui lo stesso risulta essere parte offesa .

Pertanto, si ritiene sussistente un interesse dell'odierno ricorrente diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento al quale è chiesto l'accesso, così come prescritto dall'art. 22 della legge n. 241/90.

Al pari, la necessaria tutela dei propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie rende fondata l'istanza di accesso formulata.

Infatti, "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di Ceppaloni (BN)

Fatto

Il signor, in data 2 febbraio 2010, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il tacito diniego del Comune di Ceppaloni (BN) sulla sua istanza di accesso del 23 dicembre 2009, volta ad ottenere copia della documentazione relativa al contratto di affitto di terreno stipulato l'8 settembre 2009 con il Consorzio società consortile S.r.l., per tutelare i propri diritti e verificare che lo stesso fosse stato stipulato nel rispetto della normativa.

Il 12 febbraio 2010, l'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria alla Commissione.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Ceppaloni (BN) non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle finanze –
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

Fatto

La sig.ra riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente diverse richieste di accesso a documenti concernenti la propria pratica di riconoscimento di causa di servizio. L'ultima delle istanze, datata 14 dicembre 2009, era preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti: 1) copia del registro di protocollo per gli anni 2006 e 2007; 2) copia dei documenti normativi sulla cui base l'amministrazione avrebbe tenuto alcuni comportamenti, a dire della ricorrente illegittimi. Parte resistente, con provvedimento dell'11 gennaio u.s. ha dato atto di aver trasmesso i documenti di cui al punto 1, e di agire nel rispetto della normativa vigente quanto all'istanza relativa ai documenti di cui al punto n. 2.

Contro tale determinazione la sig.ra in data 25 gennaio 2010 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 11 febbraio u.s. parte resistente ha trasmesso nota difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente si osserva che la presente decisione fa riferimento alla situazione venutasi a determinare all'esito dell'ultima delle istanze di accesso presentate dall'odierna ricorrente, considerato che per le precedenti, pure evocate dalla nell'atto introduttivo, sono decorsi i termini di ricevibilità. Nel merito risulta come parte resistente abbia dato compiutamente seguito alla domanda ostensiva quanto ai documenti di cui al punto n. 1 delle premesse in fatto, avendo già trasmesso il domandato registro di protocollo. La domanda tesa a conoscere le norme in base alle quali parte resistente si sia determinata ad agire in un senso piuttosto che in un altro, viceversa, risulta non esaminabile, atteso che essa si atteggia a richiesta di informazioni e non di documenti amministrativi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Venezia

Fatto

La sig.ra, dipendente presso la questura di Venezia, a seguito di contestazione di addebiti notificata alla ricorrente in data 13 ottobre 2009, riferisce di aver presentato il giorno successivo richiesta di accesso a tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale e a quelli comunque collegati al procedimento di contestazione avviato nei suoi confronti.

Parte resistente ha dato seguito all'istanza concedendo l'accesso all'odierna ricorrente. Quest'ultima, tuttavia, non rinvenendo nel proprio fascicolo personale alcuni documenti ("propria relazione del 3/11/2008, del 15/09/2009 e del 5/10/2009), li ha espressamente domandati all'amministrazione resistente, da ultimo con istanza di accesso datata 12 gennaio u.s. Parte resistente ha negato l'accesso a tali ultimi documenti ritenendoli inconferenti rispetto al procedimento di contestazione di addebiti e facendo comunque presente di aver ottemperato alle precedenti richieste ostensive e di ritenere concluso il relativo procedimento. Tale assunto è stato ulteriormente ribadito nella nota difensiva trasmessa in data 10 febbraio u.s. nella quale, in particolare, si mette in rilievo e si dimostra sia l'avvenuto esercizio del diritto di accesso ad una cospicua serie di documenti (circa 145) attinenti la suddetta contestazione di addebiti, che l'estraneità delle relazioni domandate dalla ricorrente al procedimento che la vede coinvolta.

Contro tale determinazione, la ha presentato ricorso alla scrivente in data 1 febbraio 2010 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierna ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio trattandosi di documenti redatti dall'istante e detenuti da parte resistente. La titolarità di posizione qualificata in capo alla ricorrente, d'altronde, non è messa in discussione nel provvedimento oggetto di impugnativa il quale, invero, si limita a negare l'accesso ritenendo le relazioni domandate non attinenti alla contestazione degli addebiti mossa alla, Tale motivazione, tuttavia, non è condivisibile atteso che in presenza di accesso a documenti concernenti la ricorrente l'interesse ad accedere prescinde dal prospettato collegamento con il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della ricorrente, come si ricava dalla lettura della disposizione contenuta nell'articolo 10 della legge n. 241/90 in materia di accesso partecipativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza ai beni storici ed architettonici di
Parma

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato richiesta di accesso ai documenti concernenti “il lavoro svolto dagli anni 1985 e segg.” probabilmente su un bene assoggettato a vincoli storici e/o architettonici e di “aver subito il diniego” di parte resistente.

Contro tale determinazione ha presentato ricorso alla scrivente, pervenuto in data 8 febbraio 2010, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria l'esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nel ricorso presentato il quale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Castellamare di Stabia (NA); Poste Italiane S.p.A.

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato diverse istanze di accesso alle amministrazioni resistenti tese ad acquisire copia di documentazione relativa al richiedente e concernente la propria situazione tributaria. L'ultima delle domande rivolta all'Agenzia delle entrate è stata inoltrata nel mese di agosto 2009 e sulla stessa parte resistente si è pronunciata negativamente con nota del 15 settembre successivo. Quanto a Poste italiane, viceversa, il ricorrente ha formulato istanza di accesso nel marzo del 2009 ottenendo risposta (negativa) il successivo 30 giugno. Contro tali determinazioni il, in data 2 febbraio 2010, ha presentato ricorso alla scrivente in chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie tale termine è ampiamente decorso, considerato che il provvedimento dell'Agenzia delle entrate oggetto di gravame reca la data del 15 settembre 2009 e quello di Poste italiane la data del 30 giugno 2009.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate – Direzione regionale del
Lazio

Fatto

Nei confronti del dott. è stata avviata una procedura tributaria di verifica parziale presso il proprio studio professionale con riferimento ai redditi dello stesso e di alcuni suoi assistiti. In particolare la verifica veniva effettuata in data 2 dicembre 2009 sulla base di due note (CCR/AN/2009/76347 e 2009/198Ris) alle quali il chiedeva di accedere con istanza del 20 dicembre successivo, unitamente a tutte le autorizzazioni ad eseguire altrettante verifiche nei confronti di altri contribuenti. Con nota del 23 dicembre 2009, notificata all'accedente il successivo 7 gennaio 2010, parte resistente negava l'accesso ritenendo i documenti domandati sottratti al relativo diritto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 a tenore del quale "il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano". Motiva inoltre il diniego affermando come nei suddetti procedimenti l'accesso non può essere consentito se non quando essi sfocino in atti formali di accertamento che comportino pretese tributarie a carico del contribuente.

Contro tale diniego il ha presentato in data 28 gennaio 2010 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente ha trasmesso le proprie controdeduzioni in data 12 febbraio u.s. insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il diniego dell'amministrazione, invero, appare legittimo. In realtà più che di diniego, l'impugnato provvedimento presenta le caratteristiche dell'atto di differimento, atteso che in esso, oltre a richiamarsi il dato normativo di cui all'articolo 24, comma 1, lett. b), legge n. 241/90, si fa presente che tutti gli atti preparatori all'eventuale atto di accertamento rientrano nel fuoco applicativo della disposizione citata sino all'adozione dell'atto conclusivo del relativo procedimento. Tale percorso motivazionale è condiviso dalla scrivente, considerato che nella fase procedimentale in merito all'esercizio di potestà tributarie l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività ispettiva prevale sul bisogno di trasparenza dell'interessato. D'altronde, la trasparenza ed il diritto di accesso riespandono la propria sfera nel caso in cui l'esercizio della suddetta potestà dia luogo a misure concrete nei confronti del contribuente, momento a partire dal quale il diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 può essere esercitato nei confronti dell'amministrazione.

Prive di pregio, pertanto, appaiono le considerazioni in diritto svolte dal ricorrente. In particolare nella parte in cui quest'ultimo sostiene che la lettera dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90 sarebbe da riferire a tutti i casi di esclusione contemplati

dalla stessa norma nei commi precedenti. Tale interpretazione non può essere condivisa. La disposizione, invero, deve essere letta come riferita al solo caso di eventuale conflitto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza atteso che, altrimenti, il controlimite della difesa dei propri interessi giuridici di cui al citato comma 7 sarebbe in grado di porre nel nulla le fattispecie di esclusione nel loro insieme.

Per questi motivi il ricorso non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Fatto

Il sig., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 27 dicembre 2009 richiesta di accesso ai documenti comprovanti l'adempimento della delibera 20/08/CIR della medesima Autorità e riguardante la procedura di sblocco dell'utenza telefonica dell'odierno ricorrente. Parte resistente, con provvedimento di accoglimento dell'istanza datato 8 gennaio u.s. ha invitato il richiedente a recarsi presso i propri uffici di Napoli il successivo 20 gennaio.

L'odierno ricorrente, residente in provincia di Verona, considera ostativo dell'esercizio del proprio diritto di accesso lo spostamento sino a Napoli ove ha sede l'amministrazione resistente prospettando, sembra solo alla scrivente, l'eventualità dell'inoltro dei documenti in forma telematica. Contro questo asserito diniego, il in data 2 febbraio u.s. ha presentato ricorso alla Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Lo strumento di tutela previsto dall'articolo 25 della legge n. 241/90 può essere azionato in caso di diniego espresso o tacito ovvero di differimento dell'accesso domandato dal cittadino. Nel caso di specie è di tutta evidenza come parte resistente, non solo abbia dato seguito alla domanda ostensiva, ma l'abbia espressamente accolta nei termini di cui alle premesse in fatto. La doglianza relativa alle modalità di esercizio del diritto di accesso, portata all'esame della scrivente Commissione, non costituisce oggetto di cognizione in sede di relativo procedimento giustiziale.

Peraltro, non risulta che il ricorrente si sia rivolto a parte resistente dopo l'accoglimento della domanda di accesso al fine di ottenere il desiderato invio dei documenti in forma telematica e non v'è, dunque, agli atti alcun elemento per ipotizzare da parte dell'amministrazione un comportamento emulativo nei confronti del ricorrente.

Per questi motivi il ricorso non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INAIL – Direzione di Matera

Fatto

Il sig., riferisce di aver presentato diverse richieste all'amministrazione resistente per fruire dei benefici per esposizione all'amianto di cui alla legge n. 257/1992. L'amministrazione ha dato riscontro negativo alla suddette richieste, non ravvisando un'esposizione significativa all'amianto in capo al sig. Quest'ultimo, quindi, ha presentato richiesta di accesso alla documentazione relativa alle suddette richieste, cui ha fatto seguito in data 27 marzo 2009, il riscontro parzialmente positivo dell'amministrazione. Tuttavia, dall'accesso veniva esclusa la valutazione tecnica degli organi interni ritenuta non integrante gli estremi del documento amministrativo. Contro tale parziale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 aprile u.s. chiedendone l'accoglimento. La Commissione, con decisione resa nella seduta del 12 maggio 2009, accoglieva il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la fattispecie. Successivamente, in data 10 agosto 2009, il non avendo ottenuto completa soddisfazione alla propria istanza ostensiva ha richiesto i documenti non esibiti da parte resistente successivamente alla decisione di questa Commissione. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 4 gennaio 2010 il sig. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 7 gennaio 2010, parte resistente ha trasmesso le proprie difese argomentando nel senso della legittimità del proprio operato. Con decisione resa in data 12 gennaio u.s. la Commissione si è espressa nel senso dell'irricevibilità del ricorso in quanto presentato tardivamente.

In data 9 febbraio u.s. il, senza prospettare fatti sostanzialmente nuovi ad eccezione di asseriti incontri informali con dipendenti di parte resistente di cui, tuttavia, questa Commissione non può tenere conto, ha chiesto alla scrivente il riesame della propria determinazione. In data 15 febbraio parte resistente ha trasmesso nota difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'impossibilità di tornare a pronunciarsi, in assenza di fatti nuovi, sulla decisione già resa in data 12 gennaio u.s. Al riguardo viene in rilievo l'articolo 25, comma 5, legge n. 241/90 il quale stabilisce che contro le determinazioni della Commissione è ammesso esclusivamente ricorso al TAR competente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arcidiocesi di Chieti

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato all'Arcidiocesi di Chieti in data 26 dicembre 2009 richiesta di accesso a non meglio precisati documenti riguardanti la propria persona e dai quali sarebbero, a dire del ricorrente, scaturiti procedimenti penali a carico dello stesso.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 6 febbraio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 15 febbraio l'Arcidiocesi ha trasmesso una nota con la quale fa presente di non essere un'istituzione assoggettabile alla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il diniego silenzioso dell'Arcidiocesi di Chieti.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

L'Arcidiocesi non rientra certamente nell'ambito dei soggetti passivi del diritto di accesso e per tale motivo sul gravame la Commissione dichiara la propria incompetenza.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 2

Fatto

....., quale partecipante al bando indetto dal comune di Abano Terme per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'anno 2008 ed essendosi collocata al diciannovesimo posto nella conseguente graduatoria, ha chiesto di potere avere visione ed, eventualmente, estrarre copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta dal 2005 al 2007, eventuali proprietà immobiliari e domicili fiscali dei vari nuclei familiari per i periodi d'imposta dal 2005 al 2007 di numerosi soggetti indicati nell'istanza di accesso.

Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune il proprio diritto all'assegnazione ad una abitazione. Infatti, la ricorrente esprime perplessità sull'assegnazione di punteggi e sulla conseguente collocazione migliore in graduatoria dei concorrenti.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che il destinatario dell'istanza è il comune di Abano Terme o il giudice in caso di presentazione di un ricorso giurisdizionale, che i dati patrimoniali richiesti sono accessibili presso la Conservatoria dei Registri immobiliari o il Catasto e che, infine, i dati fiscali detenuti dall'Agenzia non possono essere comunicati alla ricorrente atteso che la medesima non rientra tra i soggetti autorizzati a ricevere le comunicazioni dei dati personali ai sensi degli artt. 18 e ss. del d.lgs. n. 196 del 2003.

Questa Commissione, con decisione dell'8 settembre 2009, aveva invitato l'amministrazione resistente a notificare il ricorso ai controinteressati.

L'amministrazione, con nota del 14 gennaio, ha comunicato di avere adempiuto alla prescritta notifica.

Diritto

La ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di potere avere visione ed, eventualmente, estrarre copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta dal 2005 al 2007, dei documenti attestanti eventuali proprietà immobiliari e i domicili fiscali dei vari nuclei familiari, per i periodi d'imposta dal 2005 al 2007, di numerosi soggetti indicati nell'istanza di accesso, al fine di tutelare nelle sedi opportune il proprio diritto all'assegnazione ad una abitazione.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando, sostanzialmente, che la ricorrente non rientra tra i soggetti autorizzati a ricevere le comunicazioni dei dati personali ai sensi degli artt. 18 e ss. del d.lgs. n. 196 del 2003; in particolare quest'ultimo stabilisce che i soggetti pubblici possono trattare i dati di cui sono in possesso solo per lo svolgimento delle finalità istituzionali.

Al riguardo si rileva, tuttavia, che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta

l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico “.....” di Vercelli

Fatto

Il prof., dopo che l'amministrazione scolastica non ha autorizzato il ricorrente ad usufruire di un giorno di ferie, ha chiesto alla parte resistente di volere indicare in quali date e/o in quale lasso di tempo, nel corso dell'anno scolastico 2009/2010, potere usufruire delle ferie di cui all'art. 13 del CCNL.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione scolastica, il prof. ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con nota del 12 febbraio, ha comunicato a questa Commissione di non conoscere quali possano essere i documenti oggetto dell'istanza di accesso, atteso che il godimento dei giorni di ferie è disciplinato dall'art. 13, comma 9, 2 capoverso del CCNL del 21 novembre 2007 e dall'art. 6, paragrafo 2B della contrattazione integrativa d'Istituto e che il contenuto di tali disposizioni è stato comunicato al ricorrente precedentemente alla proposizione del presente ricorso.

Diritto

Considerato che il prof. ha chiesto all'amministrazione resistente di conoscere quando potere godere dei giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico 2009/2010, l'istanza, avendo ad oggetto delle informazioni, non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990. In particolare, l'art. 22 della indicata legge stabilisce che per "diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" e che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono".

Peraltro, l'amministrazione resistente ha informato il ricorrente delle modalità e delle condizioni previste dalla normativa per potere usufruire delle ferie e, sulla base degli allegati al presente ricorso, sembrerebbe che ha anche fornito copia di parte delle disposizioni regolanti la materia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, via Milano

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trento – Ufficio territoriale di Tione di Trento

Fatto

....., al fine di acquisire elementi utili alla causa civile n. 4675/05, pendente presso il Tribunale di Treviso, ha presentato istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate – ufficio di Tione avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi di dal 1997 fino alla data della presentazione dell'istanza medesima.

L'amministrazione, con provvedimento dell'8 luglio 2009, ha negato l'accesso ai chiesti documenti in assenza del consenso della controinteressata o di un "ordine dell'Autorità Giudiziaria".

Questa Commissione, con decisione resa nella seduta dell'8 settembre, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica alla contro interessata, ai sensi dell'art. 12, co. 4, lett. b) del d.P.R. n. 184/2006, in quanto conosciuta al momento della proposizione dell'istanza d'accesso. Il, il 14 dicembre 2009, ha riproposto all' Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trento – Ufficio territoriale di Tione di Trento – un'istanza di accesso (notificata alla controinteressata) avente ad oggetto, ancora una volta, le dichiarazioni dei redditi di dal 1997 fino alla data della presentazione dell'istanza medesima.

L'amministrazione resistente ha emesso un provvedimento meramente confermativo della precedente decisione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che contro la propria pronuncia di inammissibilità del 8 settembre u.s. sarebbe stato percorribile, entro trenta giorni, il ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 co. 5 della legge n. 241/90. Né la presentazione di analoga e successiva istanza di accesso con conseguente determinazione confermativa dell'amministrazione resistente, senza che sia fornito alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, vale a far rivivere i termini per la presentazione del presente gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali

“.....”

Fatto

La prof.ssa, docente a tempo indeterminato presso la scuola di Modena, dopo che l'Istituto scolastico le ha notificato la richiesta di sottoposizione ad esame medico – collegiale al fine verificare l'idoneità della ricorrente allo svolgimento delle proprie funzioni, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti allegati alla richiesta:

1. relazione del dirigente scolastico;
2. n. 6 disposizioni di assenze corredate da copie conformi;
3. n. 2 plichi formati da copie conformi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 19 gennaio, ha differito l'accesso ai suddetti documenti al termine di conclusione del procedimento; prosegue l'amministrazione affermando che la ricorrente in sede di convocazione potrà chiedere al collegio medico di avere visione del materiale prodotto, anche al fine di rendere edotto il medico di fiducia che l'assiste e che la ricorrente conosce il contenuto di tali materiali perché da lei stessa prodotti.

Avverso il provvedimento di differimento dell'amministrazione scolastica, la prof., ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Specifica la ricorrente che i chiesti documenti servono proprio per verificare se il dirigente scolastico ha effettivamente trasmesso alla commissione medica quanto prodotto dalla ricorrente.

Parte resistente ha inviato una nota a questa Commissione con la quale ha dichiarato che l'interessata può avanzare analoga istanza di accesso alla ASL, la quale ultima consente l'estrazione di copia dei documenti nel corso della visita medica a condizione che la ricorrente sia assistita da un medico di fiducia, ovvero successivamente alla visita. Prosegue l'istituto scolastico affermando di non potere anticipare l'accesso ai documenti per non ledere l'autonomia della commissione medica e per non consentire agli interessati di non presentarsi alla visita. Segnala, infine, l'amministrazione che la concessione dell'eventuale accesso anticipato potrebbe causare delle problematiche alle scuole dal momento che le visite collegiali potrebbero essere vanificate dalla mancata presentazione degli interessati.

Diritto

La ricorrente ha chiesto di potere accedere a documenti relativi ad un procedimento del quale è parte, nessun dubbio esiste, dunque, in ordine all'accessibilità, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, dei documenti acquisiti al procedimento; la ricorrente, inoltre, non è tenuta a dichiarare l'interesse sotteso

all'istanza di accesso dal momento che la legge lo ha qualificato già sussistente in capo a coloro che partecipano ad un procedimento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area I concorsi d'accesso

Fatto

....., quale partecipante al concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, del ruolo dei vigili del fuoco C.N.VV.F. ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai documenti relativi alle proprie prove motorie – attitudinali, al fine di potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

Avverso il silenzio dell'amministrazione ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con nota del 4 febbraio c.m. ha comunicato a questa Commissione di avere provveduto a rilasciare copia dei chiesti documenti.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Tim c/o Telecom S.p.A.

Fatto

....., in nome proprio e quale Segretario Generale Nazionale della Federazione Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) – Italia Sicura (ANIP), ha chiesto, il 14 dicembre 2009, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Tecnico – Logistico e della Gestione Patrimoniale e Ufficio per le Relazioni Sindacali nonché alla Tim c/o Telecom S.p.A. di potere accedere ai seguenti documenti:

1. convenzione telefonica Tim – Ministero dell'Interno – Polizia di Stato ed ai documenti connessi;
2. i nominativi dei referenti della citata convenzione;
3. tabulati dei mesi di agosto e settembre relativi alle chiamate in uscite dall'utenza telefonica 331/3774589 assegnata al ricorrente, anche se comunicate prive dei tre numeri finali e nonostante si tratti di utenze non ancora fatturate;
4. le unità organizzative ed i nominativi dei responsabili dei procedimenti scaturenti dalla presentazione della presente istanza di accesso.

Specifica il ricorrente che dai documenti su indicati intende estrapolare l'ora ed il numero di telefono di alcune chiamate effettuate nell'interesse del sindacato e, successivamente, presentare una denuncia querela presso la Procura della Repubblica per difendere i propri interessi. Il Ministero dell'Interno ha inviato, per conoscenza, una nota con la quale l'istanza di accesso veniva inviata al Dipartimento competente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, il sostituto commissario ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente ha presentato in proprio e quale Segretario Generale Nazionale della Federazione Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) – Italia Sicura (ANIP), istanza di accesso ai documenti indicati nella narrativa in fatto, al fine di tutelare in giudizio i diritti del sindacato.

Al riguardo la Commissione osserva che la richiesta di cui ai punti nn. 2, 3 e 4 non ha ad oggetto documenti amministrativi e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990. In particolare, con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia ai tabulati dei mesi di agosto e settembre relativi alle chiamate in uscite dall'utenza telefonica 331/3774589 assegnata al ricorrente, secondo il costante orientamento di questa Commissione, i medesimi sono qualificabili in termini di rappresentazione di eventi e non già in termini di rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Si ricorda, inoltre, che i

tabulati attengano a dati personali, la cui tutela può essere richiesta solo all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante, ai sensi dell'art. 145 del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).

Con riferimento alla richiesta di documenti di cui al punto n. 1, ossia alla convenzione telefonica Tim – Ministero dell'Interno – Polizia di Stato ed ai documenti connessi, si osserva che il ricorrente non è legittimato ad accedere al suddetti documento né quale privato cittadino, né in qualità di legale rappresentante delle OOSS citate. Nel primo caso, infatti, non è evidente quale sia il collegamento tra l'interesse vantato dal ricorrente e il predetto documento.

Nel secondo caso, la dimostrazione in giudizio, come sembrerebbe evincersi dal presente ricorso, che le telefonate in uscita dall'utenza telefonica 331/3774589 sono state effettuate dal ricorrente nell'interesse del sindacato, possa far nascere in capo alle OOSS un interesse qualificato ad accedere alla convenzione telefonica citata.

Al riguardo si ricorda che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale le organizzazioni sindacali sono titolari di un interesse ad accedere ai “documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l' associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può, tuttavia, tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell' intera attività dell'amministrazione” (C.d.S., Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Battipaglia

Fatto

La S.r.l. in persona del legale rappresentante F.F., il 4 dicembre 2009, ha reiterato la richiesta di accesso ai documenti che attestano le ragioni ostative all'esecuzione della delibera n. 410 del 2008 di revoca del nulla osta all'insediamento di C.B.. Il Comune resistente, precedentemente, aveva negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che il nominativo del ricorrente è estraneo al procedimento sfociato nel permesso di costruire alla ditta denominata C.B..

Avverso il presunto silenzio dell'amministrazione comunale il legale rappresentante della S.r.l., F.F., ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il diniego del Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.